

REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/89 DELLA COMMISSIONE**del 28 settembre 1989****relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 detenute dagli organismi ammassatori greci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 2367/89 (⁴), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (⁵), modificato dal regolamento (CEE) n. 2328/88 (⁶), hanno acquistato uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche di Corinto devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1988 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.

2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'Idagep, via Acharnon 241, Atene.

3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri:

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 45.